

(N. 2369-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE CIASCA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1958

Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministro della pubblica istruzione ha presentato nel dicembre scorso quattro disegni di legge strettamente legati fra loro, relativi ai titolari ed agli incaricati delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, agli assistenti, al personale non insegnante, al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano. (Sono gli stampati 2367, 2368, 2369, 2370 del Senato).

Prendiamo atto con soddisfazione che il ministro Moro ha, con fattiva energia, condotto in porto progetti e disegni che da lungo tempo formavano oggetto di discussione fra gli interessati e con il Ministro del tesoro. E siamo anche sensibili per la preferenza accordata al Senato circa la loro discussione, come il Ministro Moro aveva fatto per gli altri provvedimenti che interessano maestri elementari, professori delle scuole secondarie ed artistiche, presidi, rapidamente approvati in sede deliberante grazie alla giovanile, tenace laboriosità della 6^a Commissione. I provvedimenti per l'Università, insieme con gli altri ora ricordati completano il panorama delle studiose cure che il Ministro dedica alla scuola; e tutti assolvono l'impegno programmatico assunto dal Governo per la vita dello spirito e per le necessità inderogabili della cultura.

Che i provvedimenti per l'Università siano venuti incontro all'attesa ed appaghino le più urgenti necessità, può essere indirettamente provato, a non dire altro, dal senso di soddisfazione manifestato, non ostante i voti perchè qualche punto marginale venga migliorato, da non pochi rettori di Università, da organizzazioni sindacali delle varie categorie interessate, fra le quali, in prima linea, l'Associazione nazionale dei professori universitari di ruolo (l'A.N.P.U.R.) e le altre degli assistenti e del personale amministrativo.

Passiamo all'esame del primo dei quattro provvedimenti. È quello che riguarda i titolari delle Università (Senato n. 2369).

Esso consta di tre capitoli: stato giuridico, carriera e trattamento economico, disposizioni transitorie.

Le norme dello stato giuridico presentano poche, ma interessanti innovazioni rispetto al testo unico delle leggi sull'insegnamento superiore, approvato con regio decreto 31 agosto

1933, n. 1592. Anzitutto è affermato il principio che l'immissione nei ruoli universitari avviene a seguito di pubblico concorso (art. 6), il che conferma l'abolizione della nomina da parte del Ministro, di cui tanto si abusò in periodo fascista, per chiara fama, o per voto della Facoltà; norme che disposte con l'articolo 81 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1952, sono state abrogate con il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 489.

È stabilito che nel determinare il voto della maggioranza dei professori di ruolo di una Facoltà, entrino anche i fuori ruolo, ma limitatamente alla loro partecipazione alle adunanze di Facoltà (art. 2 e art. 14, commi 3 e 4).

È garantita la libertà dell'insegnamento (art. 4), norma che è bene sia stata riaffermata (come già nell'art. 85 del testo unico del citato), in omaggio al principio sancito dalla Costituzione repubblicana.

È garantita la inamovibilità dei professori di ruolo (art. 5), conquista ora, per la prima volta, giuridicamente fissata. È fatto ad essi obbligo non solo di impartire tante ore settimanali di lezioni quante sono richieste dalla natura e dalla estensione dell'insegnamento; ma anche di tenere esercitazioni, dirigere gabinetti, istituti, laboratori, cliniche, ecc., di partecipare alle funzioni accademiche cui sono chiamati, a commissioni di esami e di laurea, di abilitazione alla libera docenza, o a concorsi per le scuole secondarie e simili (art. 6). È confermato l'obbligo della residenza, dalla quale il Ministro può dispensare solo in casi del tutto eccezionali, su proposta del Rettore o direttore; udito il Senato accademico, purchè si tratti di località prossima alla sede universitaria, ed ove non si pregiudichi il pieno e regolare adempimento dei propri doveri di docente (art. 7). Misure di temperata ed oculata disciplina, alle quali siamo lieti di consentire, fiduciosi che esse valgano ad eliminare i non infrequenti casi estremi di « assenze » dei professori.

È vietato il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo e fuori ruolo con impieghi « alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di altri enti pubblici o privati » (art. 8).

Il citato articolo 8 del disegno di legge in esame va posto in relazione con il successivo articolo 21, il quale precisa che « ai professori universitari si applicano, in tutto ciò che non

sia disciplinato dalla presente legge o da leggi e regolamenti speciali, le norme stabilite per i dipendenti civili dello Stato ».

Per quanto riguarda le « incompatibilità » e il « cumulo » degli impieghi, le norme relative ai dipendenti civili dello Stato, e che quindi si applicano anche ai professori universitari, sono contenute negli articoli da 60 a 65 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3. Dette norme debbono per altro intendersi coordinate con le leggi e i regolamenti speciali, e più particolarmente con quelle che disciplinano l'esercizio delle professioni. L'esercizio delle professioni è, infatti, espressamente consentito da tali leggi e regolamenti ai professori universitari. Fra esse cito, a titolo di esemplificazione, il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 che consente l'esercizio delle professioni forensi, nonché il decreto legislativo 12 settembre 1946, n. 233, per le professioni sanitarie. Preciso che anche la professione di notaio è consentita ai professori dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89: ricordo, anzi, che con decisione del 30 ottobre 1951 il Consiglio di Stato ha riconosciuto che anche gli assistenti di ruolo possono, in base alla predetta legge, esercitare la professione di notaio. Diversa opinione deve essere, a mio parere, manifestata in rapporto alla professione di farmacista, la quale comporta atti di commercio, ed il cui esercizio assorbirebbe completamente il titolare di cattedra ed è perciò, anche di fatto, incompatibile con essa. L'opinione è confortata da un parere emesso, su richiesta del Ministero della pubblica istruzione, nell'adunanza del 12 giugno 1951 dal Consiglio di Stato, che distinguendo preliminarmente la semplice iscrizione all'albo professionale ed in genere l'esercizio della professione libera dal caso specifico di una farmacia in proprio, ritenne che i professori di Università che ne avevano titolo, potevano essere iscritti all'albo dei farmacisti ed esercitare atti inerenti alla professione relativa, ma non potevano assumere la titolarità di una farmacia.

Quanto precede porta a concludere che la dizione dell'articolo 9, relativa « agli impieghi alle dipendenze (il corsivo è del relatore) dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, o di altri Enti pubblici o privati », pur integrata dall'articolo 21 e dal rinvio alle leggi speciali, non

sembra, a parere del relatore, sia tale, da comprendere tutte le specie di impieghi incompatibili con l'attività dei titolari di cattedra.

L'articolo 9 dispone che non venga conferito ad un professore più di un incarico retribuito; e, quando il professore è fuori sede, esso potrà essere conferito soltanto con il consenso del Ministro, in casi eccezionali, su proposta del Rettore, che dovrà sentire la Facoltà interessata ed il Senato accademico. La norma mira a contenere il non lodevole fenomeno di professori universitari viaggianti ed accaparratori di incarichi in sede, o peggio, fuori residenza; ed è, come è evidente, meno drastico del divieto assoluto ai professori fuori sede di tenere incarichi.

È previsto il congedo di un anno solare ai professori che intendono risiedere all'estero; ma solo « per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica », sentita sempre la Facoltà interessata, e per la durata di un solo anno solare; congedo non rinnovabile nell'anno successivo (art. 10).

È confermato il divieto del comando da una ad altra Università o Istituto (art. 11). Sono confermate le disposizioni disciplinari del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (art. 12). Nulla di innovato circa le dimissioni (art. 13), il collocamento fuori ruolo al 70° anno di età (art. 14), il collocamento a riposo a 75 anni compiuti (art. 15). Per tutto quanto non è disciplinato dalla presente legge o da leggi e regolamenti speciali, si rinvia alle norme stabilite per i dipendenti civili dello Stato (art. 21).

Assai più importanti sono i vantaggi economici assicurati dal disegno di legge.

Essi possono essere sinteticamente riassunti come segue:

I. *Acceleramento di carriera* (art. 16). — La carriera economica dei professori, configurata in cinque classi di stipendio, dal coefficiente 402 al 970 (dall'ex grado VII al grado III), presenta due vantaggi:

a) il III grado è reso accessibile a tutti i professori di ruolo;

b) l'apice della carriera si raggiunge non già circa nel 30° anno di servizio come avveniva fino a poco fa, ma al 16° anno.

Per chiarire questa innegabile conquista della categoria, è da precisare che avanti il 1948, si rimaneva nel grado VII (straordinario) per tre anni, per otto anni nel grado VI, per sette anni nel grado V, e solo dopo 18 anni di servizio si entrava nel IV grado, col quale aveva termine la carriera. Con le leggi del 1948 la permanenza nel grado VI da otto anni veniva ridotta a cinque, quella nel grado V da sette era portata a quattro, conseguendosi così un acceleramento di carriera di sei anni. Veniva contemporaneamente istituito il grado III, ma a ruolo chiuso, cioè per soli 80 posti, ai quali si aggiungeva un numero imprecisato di perseguitati politici e razziali ammessi al grado III, purchè fossero rimasti per quattro anni nel IV grado. Sicchè i perseguitati politici o razziali potevano raggiungere il III grado dopo il 16° anno; un professore che non appartenesse a una di quelle categorie poteva guadagnare uno degli 80 posti di grado III solo molto più tardi. Ad esempio: i professori entrati nei ruoli universitari in qualità di straordinario il 1° gennaio 1925 sono stati assegnati al III grado (coefficiente 970) soltanto il 1° novembre 1954, cioè solo dopo 29 anni e 9 mesi di servizio; molti di quelli che entrarono nei ruoli predetti il 1° febbraio 1925 sono stati assegnati al III grado il 1° novembre 1955, cioè dopo non meno di 30 anni e 9 mesi. Invece, col disegno di legge sottoposto al nostro esame (art. 16) è, ripetiamo, aperta a tutti indistintamente, dopo soli 16 anni di servizio, la possibilità di raggiungere il III grado (coefficiente 970).

Dippiù: gli aumenti periodici di stipendio, invece di essere quadriennali come erano fino al gennaio del 1956, sono biennali, giusta l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

II. *Riconoscimento del servizio statale prestato avanti la immissione nei ruoli* (art. 17). — Detto riconoscimento avviene per non oltre quattro anni se il servizio è prestato alle dipendenze dello Stato nel grado VI (coefficiente 500); se invece esso è prestato in gradi o qualifiche superiori, sarà computato per intero agli effetti dei primi cinque anni della carriera di ordinario, e per non oltre tre anni agli effetti dell'ulteriore progressione della carriera. Se, invece, il servizio è stato prestato in gradi in-

feriori al VI, esso sarà, agli effetti della carriera di professore ordinario, riconosciuto solo per metà della rispettiva durata e, in ogni caso, per non oltre quattro anni. Eguale riconoscimento, per non oltre quattro anni, si avrà del servizio pre-ruolo, purchè impartito col possesso della libera docenza, anche ai fini dell'anzianità occorrente per conseguire la 3ª classe di stipendio (coefficiente 670).

Il servizio prestato in Università estere legalmente riconosciuto come professore di ruolo o con impegno contrattuale di durata non inferiore ad un triennio, è computato, agli effetti della progressione della carriera e, previa ritenuta, per la pensione, come se fosse impartito in Università italiane (art. 18).

Ha dato luogo a rilievo la norma che prescrive (comma 4 dell'art. 17) che il servizio pre-ruolo sia stato prestato « senza soluzione di continuità rispetto alla decorrenza della nomina a professore straordinario ». Ma la limitazione è giustificata dall'intento di assicurare il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai più diligenti, a quelli che dedicano la loro vita e la loro attività ai giovani dell'Università ed alla ricerca scientifica stabilmente e continuativamente e non soltanto saltuariamente. Continuità, dunque, quanto al tempo, sicchè non si avveri il fenomeno di interruzioni per ragioni contingenti o personali o perchè i docenti siano attirati da altre forme di attività; continuità quanto alla disciplina, sia consentito aggiungere, onde si eviti che si passi indifferente da una materia all'altra e talvolta, come pure accade, da una Facoltà all'altra. Unica soluzione di continuità da potersi accogliere, nel servizio pre-ruolo, a giudizio del relatore, è unicamente quella che può essere ascritta a quei motivi di ingiusta preclusione o persecuzione dovuta a quei motivi politici e razziali che la nostra legislazione ha tenuto presenti nel fissare provvedimenti di equità e di reintegra di diritti offesi o palesemente violati. Entro quei limiti soltanto, a giudizio personale del relatore, quella clausola della continuità potrebbe essere accolta.

III. *Indennità di ricerca scientifica* (art. 19). — È corrisposta per 10 mesi l'anno, nella misura di lire 28.000 lorde mensili per i professori straordinari, di lire 33.000 per gli ordinari, di lire 14.500 per gli incaricati esterni. Essa sarà

corrisposta dal 1° luglio 1957 in poi; per l'esercizio finanziario 1956-57 è corrisposta per i mesi di effettivo servizio prestato, in ogni caso non oltre i dieci mesi, in ragione di lire 9.000 lorde mensili per gli straordinari, di lire 11.000 per gli ordinari, di lire 5.000 per gli incaricati. Detta indennità assorbe ogni altra in atto eventualmente percepita dai professori.

Ai Rettori delle Università, con effetto dell'anno accademico 1957-58 è corrisposta l'indennità di carica di lire 100.000 annue lorde, cui è da aggiungere l'indennità supplementare di carica, in misura doppia, di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003.

IV. Retribuzione per gli incarichi (art. 20). — Se l'incaricato è libero docente, o compreso nella terna, o dichiarato maturo in concorso a cattedra universitaria, otterrà una retribuzione annua pari allo stipendio iniziale del coefficiente 325, e cioè lire 975.000 lorde all'anno (tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19); se è semplice cultore della materia, otterrà la retribuzione del coefficiente 271 e cioè lire 813.000 lorde all'anno. La retribuzione per un secondo incarico sarà il 50 per cento della precedente; quella per il terzo incarico sarà il 25 per cento di essa. La spesa globale per tutti gli incarichi d'insegnamento di pertinenza dello Stato, è stabilita, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, in lire 2.500.000.000. Il numero degli incaricati sarà contingentato di anno in anno fra le Università, in relazione alla spesa predetta.

L'aver fissato in una cifra determinata l'onere globale per gli incarichi potrà apparire una misura drastica, e forse anche non la più idonea a piegarsi alle necessità imposte dallo sviluppo della scienza. Ma essa è stata dettata dal bisogno dello Stato di sapere con esattezza qual'è l'onere cui deve far fronte. È parso meglio contenere entro precisi limiti la somma da erogare, anziché fissare il numero degli incaricati. Va da sé, che nell'ipotesi di futuri provvedimenti di natura generale circa retribuzioni dei dipendenti statali, anche il blocco finanziario già fissato dovrà essere riveduto. Il metodo seguito mi sembra lasci argo alle Facoltà di istituire incarichi semestrali, e di

mutarne a loro discrezione il numero, affidandoli ad incaricati esterni o interni.

Se in argomento è consentito al relatore esprimere un voto, egli proporrebbe di ripartire la somma dei due miliardi e mezzo fra le Università in rapporto alle somme effettivamente spese da ciascuna di esse negli ultimi anni, salvo una modesta quota riservata al Ministero della pubblica istruzione per imprevedibili bisogni. Entro i limiti della somma attribuita a ciascuna Università, questa dovrebbe avere libertà di sostituire eventualmente, dove se ne ravvisasse la necessità, un certo numero di incaricati con degli assistenti.

V. Istituzione di nuovi posti di ruolo (art. 23). — Sono istituiti dieci nuovi posti di ruolo all'anno, per cinque anni dall'anno accademico 1958-59 a tutto il 1962-63, da destinare alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con decreto del Presidente della Repubblica, in relazione ai gruppi di discipline matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e geologiche.

VI. Inquadramento dei professori universitari (art. 24). — La carriera si articola in 5 classi in 16 anni, come abbiamo detto, dalla 5ª classe (coefficiente 402, stipendio lire 1.206.000) alla prima (coefficiente 970, stipendio lire 2.910.000). Si entra nella quinta classe all'atto della nomina a straordinario; si passa alla quarta (ordinario) dopo tre anni; alla terza classe dopo cinque anni di permanenza nella quarta (cioè dopo 8 anni di servizio); si passa alla seconda classe dopo 4 anni di permanenza nella classe terza (cioè dopo 12 anni di servizio); si passa alla prima classe dopo 4 anni di permanenza nella 2ª e cioè dopo 16 anni di servizio. In ciascuna classe, aumenti biennali di stipendio.

VII. Contributi straordinari alle Università (arti. 25). — Lire 3 miliardi, da ripartirsi in quattro esercizi finanziari di lire 750 milioni ciascuno.

VII. Onere finanziario (art. 26). — L'onere per l'attuazione della presente legge è previsto nella spesa di lire 702 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58.

IX. *Decorrenza.* (art. 27). — La legge entra in vigore dal giorno immediatamente successivo a quello della sua pubblicazione. Quanto agli incarichi, le norme stabilite con la presente legge si applicheranno a datare dall'anno accademico 1958-59.

Esposto brevemente il contenuto del disegno di legge in esame, mi sia consentito aggiungere qualche osservazione e, a titolo personale, la proposta di taluni emendamenti.

Se incontra la generale soddisfazione l'acceleramento della carriera e l'aver aperto a tutti gli ordinari di Università la possibilità di raggiungere il terzo grado, desta diffusi non favorevoli commenti l'aver fissata a soli 10 mesi dell'anno l'indennità di ricerca scientifica. Finchè si parlava di lavoro straordinario, poteva essere spiegabile che questo durasse molto o poco, e perfino che ci fosse o no, anche se dal punto di vista finanziario la cosa non era, come è ovvio, indifferente. Ma in tema di ricerca scientifica, non si spiega che essa duri solo 10 mesi l'anno, e che per gli altri due mesi ricercatori e scienziati dimettano quell'abito della ricerca, che è loro connaturato.

A conferma di ciò, gioverebbe anche il particolare che, a differenza degli altri funzionari dello Stato, magistrati compresi, non esiste per professori universitari il periodo delle ferie. Nè, a mio personale parere, calza il parallelo coi maestri elementari e coi professori di scuole secondarie ed artistiche, per i quali, anche di recente, l'indennità è fissata dal Senato nella misura di 10 mesi. Maestri elementari e professori di scuole secondarie ed artistiche hanno, infatti, in comune con gli universitari il dovere dell'insegnamento; ma non hanno, invece, tra i loro compiti quello di far progredire gli studi: dovere che, già affermato al secondo posto, dopo l'insegnamento universitario, nell'articolo 47 della legge Casati, fu dal Gentile ri-

guardato come primo dovere del professore universitario, come risulta dall'articolo 1 del testo unico per l'insegnamento superiore.

Queste considerazioni spiegherebbero perchè con insistenza l'A.N.P.U.R. e non pochi tra i professori si siano fatti a richiedere che l'indennità per la ricerca scientifica sia corrisposta non per dieci mesi soltanto ma per dodici, ed a sostenere che sia corrisposta in misura eguale non solo a tutte le classi dei professori ordinari, ma anche agli straordinari, i quali hanno in comune con gli ordinari il dovere della ricerca scientifica. E quel dovere essi assolvono puntualmente, non solo per l'obbligo fatto loro dalla legge, ma anche perchè vi hanno interesse, essendo essi in attesa del giudizio della Commissione per passare ordinari, dopo il triennio solare di servizio.

Anche la misura dell'indennità di ricerca scientifica ha dato luogo a rilievi.

Un raffronto da me condotto tra le cifre che dovrebbero essere corrisposte ove si facesse luogo alle erogazioni di compensi per lavoro straordinario nella misura massima « forfettaria » di 48 ore mensili, — compenso corrisposto agli altri dipendenti statali di categoria direttiva — e quelle che verrebbero corrisposte in applicazione dell'articolo 19 del disegno di legge in esame, e cioè di lire 28.000 mensili lorde per gli straordinari e lire 33.000 mensili per gli ordinari, mi ha portato a concludere che l'indennità di ricerca scientifica è globalmente inferiore di oltre 35 milioni mensili a quella che si corrisponderebbe per le 48 ore mensili di lavoro straordinario. Questa conclusione è chiaramente documentata dallo specchietto seguente. In esso i dati della terza colonna rispecchiano non la situazione attuale, ma quella che si verificherà in rapporto ai singoli coefficienti, dopo che sarà andata in vigore la legge in esame, tenuto conto delle norme per cui i professori arrivano al terzo grado e per il riconoscimento del servizio pre-ruolo.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Coefficiente	Grado	Totale Professori	Compenso mensile lordo per lavoro straordinario per ogni unità (48 ore mensili)	Onere compl. mensile	Onere derivante dall'applicazione dell'art. 19 della proposta in esame (2)	
					Onere mensile lordo per unità	Onere complessivo mensile lordo
970	III	764	63.744	48.700.416	33.000	25.282.000
900	IV	411	59.184	24.324.424	33.000	13.563.000
670	V	157	44.064	7.358.588	33.000	5.181.000
500	VI	342	32.880	11.244.950	33.000	11.386.000
402	VII	370	26.448	9.785.760	28.000	10.360.000
Totali		2.054	—	101.414.448	—	65.772.000

È da aggiungere che queste sono cifre mensili e che le somme corrisposte per il lavoro straordinario andrebbero moltiplicate per 12 (L. 101.414.443 x 12 = L. 1.216.973.376), le altre derivanti dalla applicazione dell'articolo 19 andrebbero, invece, moltiplicate per 10 (cioè L. 65.772.000 x 10 = L. 650.772.000). Il che aumenterebbe ancor più il distacco fra esse.

Ma il vero è che a tutti i professori non professionisti, ed a questi soltanto, è ora corrisposta una indennità integrativa globale di 360 milioni, il che porta che ad ogni professore avente quella qualifica, sia corrisposta una indennità mensile di circa lire 22.000 nette per ciascuno dei 12 mesi e cioè lire 264.000 nette all'anno. L'indennità che si percepirebbe in applicazione dell'articolo 19 sarebbe di lire 280.000 lorde per gli straordinari (cioè lire 28.000 moltiplicato 10 mesi) e di lire 330.000 lorde per gli ordinari (cioè lire 33.000 moltiplicato 10 mesi). Ma se si tiene presente che le indennità che si verrebbero a percepire in applicazione dell'articolo 19, sono lorde e che bisogna ritrarre la ritenuta circa del 20 per cento, mentre l'indennità integrativa attualmente percepita è al netto, ne consegue che nel caso degli straordinari l'indennità effettiva di ricerca scientifica si riduce a lire 224.000 all'anno, nel caso degli ordinari a lire 264.000. In altre parole, fra l'indennità ora percepita e quella che si verrebbe a percepire, si avrebbe una differenza annuale apparente di lire

16.000 per gli straordinari e di lire 66.000 per gli ordinari; cioè un apparente aumento mensile di poco più di mille lire nel primo caso, e di poco più di lire 5.000 nel secondo caso. Dico « apparente », perchè quella cifra, depurata della ritenuta, verrebbe a pareggiare a un dipresso l'indennità integrativa ora percepita. A conti fatti, rimarrebbe solo l'altro vantaggio che mentre presentemente l'indennità integrativa è percepita solo dai professori non professionisti, invece l'indennità per la ricerca scientifica verrà ad essere percepita indistintamente da tutti i professori straordinari e ordinari di Università.

È noto che l'Associazione nazionale dei professori Universitari di ruolo (l'A.M.P.U.R.) ha chiesto che l'indennità per ricerca scientifica venga portata a lire 45.000 lorde mensili, e che sia accordata indistintamente in eguale misura a straordinari ed ordinari. Se si accetta quella base, l'onere che ne deriverebbe, ascendente a poco meno di 92 milioni e mezzo, sarebbe, se i miei calcoli non sono errati, globalmente pur sempre inferiore di circa nove milioni all'indennità forfettaria di 48 ore mensili di lavoro straordinario (cioè moltiplicando lire 45 mila per 2.054 professori si avrebbero lire 92 milioni 430 mila, cifra inferiore di lire 8.984.448 all'onere che si corrisponderebbe per lavoro straordinario di lire 101.414.448). La richiesta dell'A.M.P.U.R. non appare, dunque, esagerata, nè infondata.

Il disegno di legge dispone l'aumento di 50 cattedre in 5 anni. È da lodare anzitutto la gradualità: aumento di cattedre vuol dire professori, assistenti, locali, laboratori, gabinetti, istituti, ecc. e tutto ciò non si improvvisa. Professori e assistenti sono il risultato di una formazione spesso lenta e di una selezione.

È tuttavia sembrato troppo modesto il numero delle nuove cattedre. La sola Facoltà di scienze, che è la più popolosa di studenti dopo quella di giurisprudenza (pel 1955-56: 30.561 studenti di scienze, matematiche, fisiche e naturali, di fronte a 44.538 di giurisprudenza, a 28.250 di lettere), aveva chiesto 180 cattedre nuove. Eccessiva la cifra, anche perchè non ci sarebbero i 180 professori da portare sulla cattedra. Ma 50 cattedre nuove sono poche, a mio parere, personale. Se si vuole che ci sia una ripresa nelle nostre istituzioni scientifiche e che il nostro Paese cammini a fianco degli altri nello sviluppo scientifico e tecnico, occorrerebbe almeno triplicare quel numero.

Il bisogno di nuove cattedre si avverte, come dicevamo, soprattutto nelle Facoltà di scienze delle nostre Università. Detto bisogno è fondato sul dato di fatto che negli ultimi 30 anni, il numero dei professori di ruolo è aumentato in esse del 40 per cento, quello degli studenti del 400 per cento e quello dei corsi del 135 per cento. Alla stessa conclusione ci portano sia il rilievo della grande complessità dei problemi connessi con l'attività degli Istituti, dove vengono impartiti insegnamenti fondamentali che sono alla base di tutti gli studi scientifici e tecnici, e dove vengono conferiti 8 tipi di lauree sui 32 esistenti in Italia, sia la convinzione che, ove, per un mancato adeguamento, non fosse possibile seguire lo sviluppo scientifico dei prossimi anni, risulterebbe definitivamente compromessa ogni possibilità di ripresa delle nostre istituzioni scientifiche. Non si può senza tristezza non rilevare che di fronte ad un continuo vertiginoso sviluppo delle scienze, i mezzi destinati in Italia all'aggiornamento delle biblioteche e laboratori, sono stati sempre del tutto irrisori, sicchè è andata sempre aumentando la distanza fra le possibilità di avanzamento nella ricerca scientifica e di efficienza didattica dei nostri laboratori e quelli esteri.

Lo stato di disagio appare particolarmente grave nelle grandi Università ove per certi corsi dei primi anni, si arriva a rapporti assurdi tra numero di professori ed assistenti da un lato, e numero di studenti dall'altro (assai spesso 1 a 500 e perfino 1 a 600), sicchè non si realizza alcun contatto personale tra docenti ed allievi. Tanto più che la grande maggioranza dei corsi delle Facoltà di scienze non comprende soltanto lezioni cattedratiche, ma queste queste sono integrate da esercitazioni di laboratorio, o da calcoli e progettazioni che richiedono costosi mezzi sperimentali, personale assistente qualificato e notevoli spese di esercizio. Le dotazioni degli Istituti sono appena sufficienti, e non sempre, a pagare i soli servizi generali.

L'angustiante scarsità di personale insegnante, di assistenti e di tecnici, la modestia delle dotazioni, la concezione corrente, secondo la quale la ricerca scientifica non è considerata in Italia come un interesse fondamentale del Paese, ma soltanto un mezzo di soddisfacimento della curiosità naturale di qualche spirito eletto, hanno in molti casi condotto la scuola universitaria a non poter adeguatamente soddisfare le esigenze della formazione delle migliaia di giovani che affollano aule e laboratori, ed ha talvolta ingenerato nei giovani ricercatori un senso di sfiducia che li spinge ad abbandonare le nostre scuole e trasferirsi all'estero.

Quanto abbiamo detto fin qui, tende a mettere in rilievo l'urgenza di un particolare intervento dello Stato per potenziare le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e per adeguarle alle esigenze scientifiche e didattiche di un paese moderno. Ma anche altre Facoltà hanno bisogno non meno vasti ed urgenti. Si può dire anzi che tutta la vita universitaria ha bisogno di provvidenze dello Stato: le Facoltà di ingegneria coi suoi 16.000 studenti circa nel 1955-56; le Facoltà di scienze economiche e commerciali, da cui si attingono gli elementi necessari per l'organizzazione e lo sviluppo delle aziende e delle imprese; le Facoltà di scienze politiche, le quali, pur dopo la crisi loro imposta con frettolosa disposizione ministeriale di sospendere le immatricolazioni, si sono rifatte e si vengono riaffermando vivacemente, mentre, al contrario, il nu-

mero delle cattedre in alcune sedi non arriva a 3; infine quelle di agraria che in fatto di povertà di cattedre gareggiano con le Facoltà di scienze politiche e che avrebbero bisogno di numerose cattedre, anche per quelle materie fondamentali che sono alla base della vita economica di tanta parte del nostro Paese.

Sia consentita qualche osservazione circa gli incarichi.

L'articolo 20, comma 3, prevede la possibilità del cumulo di tre incarichi in una sola persona. Tuttavia un minimo di esperienza della vita universitaria conduce a concludere che, se si vuole fare sul serio, è impossibile impartire contemporaneamente tre insegnamenti per tre materie diverse, e nello stesso tempo mantenere i necessari contatti con i giovani, fiancheggiandoli nei loro studi e nella preparazione della loro tesi di laurea e compiere tutti quei doveri che la funzione accademica comporta. Non è solo questione di tempo o di fatica fisica o di sovraccarico intellettuale, il che ha pure apprezzabile importanza. È anche che, data la generale tendenza degli studi alla specializzazione, questa non ci sembra facilmente realizzabile, quando ad una sola persona si affidino tre diversi insegnamenti. Per la serietà della cultura universitaria che importa accurata preparazione specifica, e per la migliore efficacia dell'insegnamento, occorre, a mio parere, che non siano, in nessun caso, affidati più di due insegnamenti ad una stessa persona, come appunto è opportunamente disposto per i professori di ruolo. Se è questione di mezzi finanziari, come sembra doversi argomentare dalla norma che il terzo incarico sarà retribuito in misura più modesta dei primi due, se cioè mancano i mezzi finanziari, non è equo, per questo, retribuire un insegnante con appena la quarta parte di un emolumento ritenuto appena appena sufficiente. Finché non si troveranno mezzi necessari, meglio far tacere un insegnamento, piuttosto che retribuirlo in modo manifestamente inadeguato.

In tema di incarichi, mi sia consentito mettere in rilievo un altro aspetto. È noto che incarichi di insegnamento, talora anche di discipline fondamentali, vengono conferiti a professori e a funzionari dello Stato forniti di libera docenza. Si tratta quasi sempre di professori di istituti medi superiori, e solo rara-

mente ed eccezionalmente di magistrati (per le Facoltà di giurisprudenza), di funzionari delle carriere direttive di Ministeri e di uffici periferici.

Per i professori vedi l'articolo 115 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1522, prevede che possono essere comandati a svolgere insegnamenti presso le Università, e prescrive che l'Università presso la quale l'incarico è conferito, rimborsi allo Stato, per tutta la durata del comando dei professori, « l'ammontare degli emolumenti di ogni natura di cui essi sono provvisti ». In pratica tuttavia il predetto articolo 115 trova limitata applicazione, in quanto gli Atenei, pur vivamente desiderando che gli insegnanti medi curino, quali professori incaricati, insegnamenti universitari che altrimenti rischierebbero di rimanere scoperti, non sono in grado, per difficoltà di bilancio, di sostenere la spesa prevista dalla citata disposizione. Perciò solo una modesta percentuale di professori medi incaricati si giova dell'articolo 115; gli altri, per poter svolgere il loro incarico presso gli Atenei, sono costretti a ricorrere a ripieghi. Fra questi è il « distacco » presso il Provveditorato agli studi della città sede della Università, — il « distacco », sostituito, in via di fatto, del « comando », è attuato solo in relazione agli insegnanti di istituti medi e non pur anche ai funzionari di Stato —; mentre essi prestano, di fatto, la loro opera non già al Provveditorato, ma all'Università. Quelli che non si giovano di « comandi » o di « distacchi », si fanno a chiedere frequenti congedi e lunghi periodi di « aspettativa » per attendere alle loro funzioni universitarie, con notevole pregiudizio economico per le loro famiglie, in quanto le norme vigenti prevedono la riduzione o la perdita dello stipendio nei casi di aspettativa e di congedo. Altri, infine, si adattano a tenere l'insegnamento medio o l'ufficio di funzionari statali contemporaneamente all'incarico universitario, sobbarcandosi ad un continuo logorio intellettuale e fisico.

Tale situazione, mentre presenta evidente disparità di trattamento, si risolve in un danno per l'Università, per la scuola media o per l'amministrazione, e per gli stessi interessati. È chiaro, infatti, che l'Università

non può del tutto contare su professori incaricati, i quali oltre all'attività scientifica che è in stretto rapporto con quella didattica, sono costretti ad assolvere altri compiti presso scuole medie o uffici amministrativi.

D'altra parte, l'istituto medio e l'ufficio amministrativo cui il professore incaricato universitario è organicamente assegnato, non possono esigere un impegno regolare, continuativo e completo dell'insegnante e del funzionario che è distratto dal lavoro universitario, dalla preparazione dei corsi, dalle pubblicazioni ai fini del concorso per la cattedra, ecc. Infine è da tener presente il disagio degli stessi professori, alcuni dei quali dichiarati dalle commissioni giudicatrici « maturi » per coprire la cattedra universitaria, portati perciò a convogliare le proprie migliori energie nell'attività universitaria, mirando ad assurgere alla cattedra, e di conseguenza o finiscono col trascurare l'insegnamento medio o l'ufficio amministrativo, oppure lo abbandonano ricorrendo, come abbiamo accennato, a frequenti congedi ed aspettative.

Per sanare tale situazione, è stata suggerita una norma la quale prevede che i dipendenti di ruolo dello Stato, liberi docenti, cui sia conferito un incarico universitario, siano, a domanda, comandati presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore. È stato rilevato che tale disposizione oltre ad eliminare disparità di trattamento scientifico e didattico delle Facoltà universitarie non potrà, d'altra parte, recare nocimento nè all'insegnamento medio (che anzi potrà giovare della maggiore assiduità dei supplenti), nè all'Amministrazione (che potrà agevolmente sostituire con funzionari di più sicuro rendimento gli elementi, il cui numero è del resto esiguo, comandati presso le Università). La norma, infine, consentirebbe ai professori di potersi dedicare alla propria vocazione di studiosi e di docenti, con innegabile profitto, in definitiva, del progresso della cultura italiana e della scuola universitaria.

I « comandi » in parola non costituiscono una innovazione giuridica; chè l'istituto del « comando » è già previsto dalle norme legislative vigenti. È da notare soltanto che, attualmente, la concessione o meno del comando è demandata all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione competente, mentre la norma

proposta darebbe alla figura del comando per i dipendenti dello Stato incaricati universitari, una regolamentazione giuridica ed eviterebbe disparità di trattamento.

Nessuna « falla » verrebbe ad aprirsi nella scuola media a seguito del comando di insegnanti presso l'Università, in quanto i casi di professori medi che potranno avvalersi della norma proposta sono circa un centinaio; mentre i dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato incaricati universitari si aggirano intorno a venti.

Per le esposte considerazioni, la norma proposta potrebbe, a giudizio personale del relatore, meritare accoglimento, a patto però che: a) restino ferme le norme stabilite dagli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), e cioè che i comandi di insegnamento siano disposti « in via eccezionale e per tempo determinato », ossia per non oltre un anno accademico, e che esso non possa essere rinnovato, se non a seguito di motivato parere della Facoltà, approvato dalle autorità accademiche, circa l'attività scientifica e l'assiduità didattica del professore incaricato; b) che il comando avvenga con decreto dei Ministri competenti di concerto con quello del tesoro, e che alle spese del personale comandato provveda direttamente a proprio carico l'Amministrazione o Ente pubblico presso cui il personale interessato va a prestare servizio. Solo in rapporto a materie fondamentali per le quali manchi il titolare e per un numero di insegnamenti non superiore, per ciascun anno, ad un determinato contingente, si potrebbe prevedere di consentire il comando senza avere il rimborso da parte dell'Università. In questo senso presente, a titolo puramente personale, una proposta aggiuntiva all'articolo 20, la quale tuttavia contempla possibilità di comando soltanto per gli insegnanti di ruolo in Istituti di istruzione media, che rappresentano la quasi totalità dei comandati, e non per altro personale.

Vorrei pure proporre, sempre a titolo personale, un altro emendamento aggiuntivo, che potrebbe formare l'articolo 23-bis, e che riguarda i professori ordinari di Università, divenuti dici della Corte costituzionale. Durante il do-

dicennio del loro ufficio presso quella Corte, essi sono considerati come fuori dell'Università, e la loro sede può essere occupata da altri. Il problema della sede si pone perciò per essi allo scadere del loro mandato. La norma, che noi proponiamo, della loro riammissione in ruolo in soprannumero nella loro sede originaria di appartenenza, e la possibilità, entro tre mesi, della loro chiamata in soprannumero, per la materia propria di insegnamento o per materia affine o diversa, da parte di altra Facoltà della originaria sede o di altra sede, ci sembra dettata da forti motivi di equità e confidiamo perciò che essa venga accolta dal Senato.

Circa il concorso dello Stato al « risanamento finanziario » dell'Università, l'articolo 25 del disegno di legge in esame autorizza la spesa di tre miliardi, da erogare in quattro esercizi finanziari in ragione di 750 milioni l'anno, quale « contributo straordinario » a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore. L'espressione « contributo straordinario » è una formula eufemistica per significare il rimborso alle Università delle somme da esse sostenute *extra legem* per incarichi e per altre necessità della vita accademica.

Per rendersi chiaramente conto di ciò, sia consentito al relatore rilevare che, soprattutto negli ultimi anni, si erano venuti accendendo dei crediti da parte delle Università verso lo Stato, per somme da esse anticipate con la sicurezza, (derivante da precise disposizioni di legge) e con la legittima aspettativa (derivante da precise, esplicite o implicite autorizzazioni dei Ministeri competenti) che quelle somme sarebbero state rimborsate dallo Stato. Tuttavia i rimborsi avevano luogo solo parzialmente, e tali crediti verso lo Stato venivano crescendo di anno in anno, fino a raggiungere la cifra di alcuni miliardi. Di queste somme più di un terzo era, come dicevamo, per spese previste dalla legge, e il resto per compenso a personale assunto in anni lontani per necessità di funzionamento di servizi importanti, il cui licenziamento, spesso deliberato dal Consiglio di amministrazione delle singole Università, era stato sospeso, anche per ragioni sociali e di ordine pubblico, dal Ministero della pubblica istruzione, con impegno di rimborso delle spese relative. Erano crediti di fatto inesigibili, che spesso rappresentavano una parte cospicua di

ciascun bilancio universitario. E tale inesigibilità pesava spesso enormemente su tutto il funzionamento didattico e scientifico degli istituti e delle cattedre. E intanto erano milioni e milioni di interessi passivi che le Università dovevano pagare agli istituti di credito, cui le Università ricorrevano, per far fronte ai propri impegni, e che dovevano essere pagati a fondo perduto, perchè lo Stato non li rimborsava.

Per uscire da questa delicata situazione, il Ministero della pubblica istruzione, onde ristabilire in qualche modo il turbato equilibrio, tentò limitare la spesa per gli incarichi di insegnamento. Infatti, a datare almeno dal 1950, ogni anno, in base alle proposte fatte dalle Facoltà, le Università spendevano, anticipandola per conto dello Stato, una somma che era superiore di un quinto a quella stanziata in bilancio a questo titolo, e che era poi rimborsata dallo Stato regolarmente ogni anno per quattro quinti. Il quinto residuo, accumulandosi, costituiva una quota cospicua della somma di cui le Università invano reclamavano il rimborso da parte dello Stato. Ad evitare l'ulteriore aumento di questo onere, il Ministero della pubblica istruzione con circolare del luglio 1957, comunicò la sua decisione di ripartire tra le varie Università il fondo stanziato in bilancio per gli incarichi ed invitò le Università stesse a contenere il numero degli incarichi retribuiti, proposti dalle Facoltà, entro i limiti della quota assegnata a ciascuna: il che importava una riduzione del quinto del numero complessivo degli incarichi retribuiti.

Quel provvedimento fu accolto, in generale, nell'ambiente universitario come una minaccia alle basi stesse dell'edificio del nostro insegnamento e della nostra ricerca scientifica. Alcune Facoltà dichiararono che, con una qualsiasi riduzione del numero degli incarichi, esse non avrebbero potuto funzionare. Fu questa l'opinione espressa dai Rettori delle Università dell'Italia settentrionale e centrale nel loro convegno di Milano del 5 settembre 1957; deliberazione che gli assistenti — e cioè la categoria dalla quale derivava la massima parte degli incaricati — ritennero successivamente dovere loro tradurre, in alcuni centri, in movimento di protesta contro la riduzione degli incarichi astenendosi dagli esami di ottobre.

Non mancarono, tuttavia, Presidi o Rettori di università che invitarono i colleghi a fare un esame di coscienza per vedere se era proprio da escludere che, da parte delle Facoltà, in questo campo, non si fosse abusato della libertà di istituire incarichi, anche entro i limiti posti da circolari ministeriali. Basta al vostro relatore accennare all'opinione, a non parlare di altri, del Rettore dell'Università di Firenze: che con opportuni accorgimenti, una certa riduzione nel numero degli incarichi potrebbe attuarsi, senza alcun danno per gli studi, anche se con qualche danno per le persone; per certe materie, complementari o anche fondamentali, comuni a più Facoltà, potrebbe bastare spesso un unico insegnamento, e non due e talvolta anche tre, come oggi accade; in corsi non larghissimamente frequentati, le esigenze specifiche di singole facoltà, nella misura in cui sussistono, potrebbero forse essere soddisfatte con serie diverse di esercitazioni inserite nel corso, anzichè con incarichi. Espedienti, è vero, ai quali sarebbe desiderabile non dover ricorrere, e ai quali certo non si penserà affatto di ricorrere quando i mezzi finanziari a disposizione delle Università saranno adeguati ai bisogni e tali da incoraggiare la naturale tendenza a dare all'insegnamento la più ricca varietà di corsi. In ogni caso, non si può non convenire che nell'ordine dei bisogni, l'aumento del numero degli incarichi deve essere preposto al miglioramento in qualità ed al potenziamento di quelli che rispondono a reali e permanenti bisogni degli studi. All'estensione deve essere preferita la concentrazione e l'intensificazione.

Questa è la conclusione nella quale di frequente si conviene nelle private conversazioni, anche se poi, nel furore polemico delle discussioni collegiali in assemblee, si stenta a riconoscere questa verità.

Tornando al nostro discorso circa il pagamento degli arretrati da parte dello Stato, aggiungo che fu sotto la pressione di quelle proteste e manifestazioni, che il Ministero della pubblica istruzione riuscì ad ottenere da quello del Tesoro lo stanziamento delle somme necessarie, perchè per l'anno in corso 1957-58 il numero degli incarichi rimanesse inalterato rispetto a quello dell'anno precedente: e si trattava di mezzo miliardo. Il provvedimento sugli incarichi riguardava soltanto il futuro.

La questione gravissima del rimborso alle Università delle somme anticipate rimase, per allora, insoluta: e si trattava di oltre cinque miliardi.

Tuttavia la comprensione del Ministro della pubblica istruzione e la sua energia — bisogna di ciò dare atto soprattutto al ministro Moro, — ha vinto gli ostacoli opposti dal Tesoro, compresi quelli dell'ultima ora, di rimborsare le spese previste dalla legge, e negare invece ogni rimborso delle spese sostenute per il personale oltre i limiti della legge. Il disposto dell'articolo 25 del presente disegno di legge che accorda tre miliardi alle Università quale contributo straordinario e l'altro disegno di legge (il 2370) che discuteremo fra breve, per quale molti elementi avventizi del personale amministrativo, tecnico, subalterno ed assimilato saranno assunti in ruolo transitorio e in ruolo speciale a carico dello Stato, sono provvedimenti che varranno a liberare le amministrazioni delle Università dalle grosse spese degli avventizi e conferiranno chiarezza e maggiore scioltezza ai bilanci universitari per le finalità scientifiche e didattiche connaturate alla peculiare esistenza delle Facoltà e degli Istituti universitari.

Quanti hanno a cuore le sorti della scuola e della cultura non possono non essere grati al ministro Moro che ha compiuto, nelle presenti difficoltà di bilancio, uno sforzo davvero notevole. La sensibilità del Ministro nel rendersi conto delle necessità finanziarie dell'Università fa ardito il vostro relatore a chiedergli se non possa ottenere dal Tesoro uno sforzo anche maggiore: quello cioè di elevare il contributo straordinario di cui all'articolo 25 del disegno di legge in esame, da 750 e 1000 milioni l'anno, mantenendo fermi i quattro esercizi finanziari. Si tratterebbe cioè di elevare da tre a quattro miliardi il totale contributo straordinario dello Stato. In questo senso presento, a titolo puramente personale, apposito emendamento.

Il contributo straordinario, liberando le Università dal peso che il passato aveva loro addossato ogni anno più grave, permetterà di procedere più speditamente lungo il cammino. Ma non per questo, si può affermare di essere usciti dallo stato di crisi in cui versa l'Università italiana. Il pagamento dei debiti e il rias-

setto dell'Università, se segnano un miglioramento, diciamo così, negativo, non significano aumento di risorse. E le risorse in uomini e mezzi finanziari — è stato detto e ripetuto in tutti i toni, in questi ultimi tempi — sono inadeguati ai bisogni della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Il contributo dello Stato alle Università è appena di diciassette volte quello dell'anteguerra; il gettito delle tasse è di appena venti volte e, con i contributi di laboratorio, sale a trenta volte. Invece i costi generali sono aumentati sessanta-settanta volte l'anteguerra. Si pensi che per la sola assistenza agli studenti, servizio pressochè inesistente avanti la seconda guerra mondiale, si spende ora circa una terza parte del contributo ordinario dello Stato alle Università. Occorrerebbe, dunque, che il contributo statale, ascendente attualmente ad un miliardo e duecento milioni, sia decuplicato, e che nel bilancio preventivo del 1958-59 siano stanziati, a questo titolo, dodici miliardi. Tale appunto è la richiesta dei Rettori di numerose Università italiane, riuniti a convegno in Pisa l'8 novembre 1957.

Può sembrare paradossale, dato il preoccupante stato attuale del bilancio, e fors'anche può apparire indelicato chiedere lo stanziamento di nuove cospicue somme ad un governo che in questi ultimi mesi ha speso o impegnato decine di miliardi per la scuola elementare, secondaria ed artistica, e per colmare i vuoti creati dal passato nell'assetto edilizio e finanziario delle Università e per migliorarne le condizioni degli uomini che vivono in esse e di esse. Ma le sorti dell'istruzione superiore sono troppo legate a quelle del benessere, della potenza e del prestigio della Nazione, perchè si possa rinunciare per qualsiasi ragione a tener vivo il problema innanzi all'opinione pubblica e ai poteri responsabili. È assurdo pretendere che una crisi così profonda e aggravatasi nel corso di lunghi anni, sia miracolicamente risolta di un tratto. Ma bisogna pur cominciare. Abbiamo sentito dire che nel bilancio preventivo della pubblica istruzione per il prossimo esercizio 1958-59 si prevede lo stanziamento di una somma che triplicherebbe quella destinata al contributo ordinario alle Università. Non è l'aumento di dodici volte, chiesto nella riunione dei Rettori del'8 novembre 1957; ma è già qualcosa che testimonia la coscienza

za del problema e la volontà di risolverlo. Dobbiamo vivamente compiacercene.

I professori sono giustamente gelosi dell'autonomia dell'Università. Essi si augurano vivamente che quel principio dell'autonomia si realizzi nel fatto e nella misura più ampia possibile. Questo voto venne esplicitamente affermato nel già ricordato convegno dei rettori a Pisa l'8 novembre 1957. In esso fu rilevato che non era certo conforme a tale principio l'ignoranza nella quale sono tenute le Università riguardo ai criteri seguiti dal Consiglio nazionale delle Ricerche nella ripartizione dei propri fondi, e a quelli seguiti dai Ministri dell'istruzione nella ripartizione dei fondi per contributi straordinari. Non è conforme ad esso il controllo frequente di ispettori, talvolta non esattamente informati dei problemi della vita universitaria. E quanto all'edilizia universitaria, essa è del tutto sottratta all'amministrazione dell'Università, tutto dipendendo dal beneplacito dei Provveditori alle opere pubbliche, e la recente disposizione secondo la quale, per l'assetto edilizio delle Università, solo il 50 per cento delle somme occorrenti è a carico dello Stato, mentre il resto deve essere a carico degli enti locali. Nello stesso convegno si prospettava l'opportunità di costituire una conferenza stabile di Rettori dell'Università, la quale, analogamente a quello che si fa in tutti gli altri Stati, sia convocata ogni sei mesi per l'esame dei problemi più importanti, mentre in seno ad essa un comitato di tre-cinque membri segua il movimento della vita universitaria italiana ed appresti il materiale per i lavori della conferenza, tenga vivo il problema universitario innanzi alla pubblica opinione, illuminandola sulle tristissime condizioni finanziarie nelle quali è tenuta la cultura superiore, e infine inciti i parlamentari, particolarmente universitari, perchè volgano la loro più seria attenzione a questo importantissimo settore della vita nazionale.

Sono voti che anche il vostro relatore prospetta alla sensibilità del ministro Moro il quale ha dato prove egregie di coraggio, di fermezza e di intelligente amore alla scuola e alla cultura. Il relatore confida che i detti voti siano accolti, anche perchè egli sa per certa esperienza che circa i problemi più importanti della vita e della riforma universitaria il Mi-

nistro da qualche tempo ha preso a consultare salturiamente Presidi e Rettori d'Università.

Concludiamo. Avanzate queste principali osservazioni — altre ne faremo, a titolo personale, nel corso della discussione proponendo degli emendamenti— tenuto conto degli innegabili vantaggi assicurati dal nuovo stato giuridico e soprattutto dai miglioramenti finanziari apportati ai bilanci e all'assetto delle Università e alle condizioni economiche degli uomini che vivono nell'Università e per l'Uni-

versità, ed anche perchè il disegno di legge in esame è testimonianza del vivo interesse posto dal Governo alle nostre Università ed è promessa e promessa per ulteriore cammino da compiere, il vostro relatore ritiene fondatamente che il disegno di legge n. 2369, relativo ai professori ordinari dell'Università, possa ben meritare il suffragio favorevole del Senato.

CIASCA, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

Disposizioni concernenti lo stato giuridico dei professori universitari.

Art. 1.

L'immissione nel ruolo dei professori di Università o di Istituti di istruzione superiore si consegue a seguito di pubblico concorso.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore, concernenti i concorsi a cattedre universitarie.

Art. 2.

Le deliberazioni concernenti l'assegnazione alle discipline previste dallo Statuto di ciascuna Università o Istituto d'istruzione superiore dei posti di ruolo disponibili nell'organico di ciascuna Facoltà o Scuola, quelle relative alle proposte di apertura di concorso e quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti, sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla stessa Facoltà o Scuola, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo articolo 14 relativamente alla partecipazione dei professori fuori ruolo alle adunanze di Facoltà.

Art. 3.

I professori di ruolo sono straordinari e ordinari.

Il vincitore di concorso assume, all'atto della nomina, la qualifica di professore straordinario.

Dopo tre anni solari di servizio il professore straordinario è sottoposto al giudizio di apposita Commissione per la nomina ad ordinario, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Ai professori è garantita libertà d'insegnamento.

Ad essi è fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facoltà o Scuola cui appartengono, per quanto concernè il coordinamento dei rispettivi programmi.

Art. 5.

I professori di ruolo sono inamovibili.

Essi possono essere trasferiti, con il loro consenso, ad un posto della stessa o di altra materia nella medesima o in altra sede universitaria, alle condizioni e con le modalità prescritte dalle norme in vigore.

Art. 6.

I professori di ruolo hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni, di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore settimanali quante la natura e la estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti.

Agli obblighi di cui al precedente comma i professori sono tenuti anche nel caso in cui alla rispettiva cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori.

I professori hanno, altresì, l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione di gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili, annessi alle loro cattedre, di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse cui siano chiamati, quali adunanze dei consigli delle Università od Istituti superiori, commissioni per prove di profitto o, per esami di laurea o diploma, e per esami di Stato, commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'istituti d'istruzione secondaria e simili.

Art. 7.

I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università od Istituto cui appartengono.

In casi del tutto eccezionali, i professori possono, tuttavia, essere autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Rettore o Direttore, udito il Senato accademico, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri di ufficio.

Art. 8.

L'ufficio di professore di ruolo e di professore fuori ruolo non è cumulabile con impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici o privati.

È consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o generale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nei casi e limiti previsti dalle norme in vigore.

Art. 9.

Ai professori di ruolo possono essere conferiti, con le modalità stabilite dalle norme in vigore, incarichi d'insegnamento retribuiti o a titolo gratuito.

In nessun caso ad uno stesso professore può essere conferito più di un incarico retribuito.

L'esercizio di attività didattica, a qualsiasi titolo, fuori della propria sede, può essere consentito dal Ministro, in casi eccezionali, su proposta del Rettore dell'Università o Istituto superiore interessato, sentito il Rettore o il Direttore dell'Istituto superiore cui il professore appartiene.

Il parere di cui al precedente comma è formulato dal Rettore o Direttore sentiti la Facoltà interessata e il Senato accademico.

Art. 10.

Per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la sua permanenza all'estero, il professore universitario può essere collocato in congedo per la durata di un intero anno solare.

Il congedo è accordato dal Ministro sentita la Facoltà cui il professore appartiene e non può essere rinnovato nell'anno successivo.

Durante il periodo di congedo di cui al precedente comma il professore conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

Il congedo straordinario ed il collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di

famiglia sono disposti dal Ministro, su domanda dei professori interessati corredata del parere del Rettore dell'Università o del Direttore dell'Istituto superiore di appartenenza, secondo le norme previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Sono altresì disposti con decreto ministeriale il congedo e l'aspettativa di cui agli articoli 36 e 67 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Il comando di professori di ruolo da una ad altra Università o da uno ad altro Istituto di istruzione superiore è vietato.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 96 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 12.

Ferma restando la composizione della Corte di disciplina stabilita dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, ai professori universitari di ruolo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 87, 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Ad essi si applicano, inoltre, in quanto non contrastino con quelle del citato testo unico, le norme contenute negli articoli 85, 91, 96, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai professori universitari si applicano le disposizioni concernenti le dimissioni dall'ufficio stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

I professori cessati dal servizio per dimissioni possono essere riammessi in servizio su proposta di una Facoltà o scuola entro i limiti dei posti del rispettivo ruolo e previo parere

favorevole della 1^a Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La riammissione è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 14.

Il professore universitario, con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compie il 70° anno di età, assume la qualifica di professore fuori ruolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498.

Ai professori di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è data facoltà di chiedere il collocamento fuori ruolo, a norma del precedente comma.

Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del Corpo accademico e del Consiglio di Facoltà, si tiene conto del professore fuori ruolo soltanto se interviene all'adunanza.

Qualora la deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei professori « appartenenti alla Facoltà », si tiene conto del professore fuori ruolo solo nel caso che intervenga alla adunanza.

I professori collocati fuori ruolo, ai sensi del presente articolo, possono essere eletti o rieletti all'ufficio di Rettore o di Preside dal quale cessano, in ogni caso, all'atto del collocamento a riposo.

Art. 15.

I professori universitari sono collocati a riposo con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compiono il 75° anno di età.

Ai professori collocati a riposo può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Nulla è innovato alle disposizioni del comma ultimo dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sopra citato.

CAPO II.

Disposizioni concernenti la carriera e il trattamento economico dei professori

Art. 16.

I professori di ruolo conseguono, nel corso della carriera, cinque classi di stipendio le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite dall'annessa tabella B, vistata dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del tesoro.

La quinta classe di stipendio è assegnata all'atto della nomina in ruolo, ai professori straordinari; la quarta è attribuita al conseguimento della nomina ad ordinario.

Le altre classi di stipendio previste dalla annessa tabella sono attribuite, progressivamente, al compimento dei periodi di anzianità di servizio stabiliti dalla stessa tabella.

Ai professori spettano, in rapporto a ciascuna classe di stipendio, aumenti periodici biennali ai sensi del 3° comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 17.

Il servizio prestato dai professori di ruolo anteriormente alla loro nomina a straordinario, in gradi non inferiori al 6° di gruppo A del cessato ordinamento in carriere o in qualifiche e categorie corrispondenti di altri ruoli statali, è computato, agli effetti della carriera di professore ordinario, per non oltre quattro anni se prestato nel grado 6° o qualifiche corrispondenti. I servizi prestati in gradi o qualifiche superiori sono computati per intero, agli effetti dei primi cinque anni della carriera di professore ordinario, e per non oltre tre anni agli effetti dell'ulteriore progressione nella carriera stessa.

Il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato in gradi inferiori al 6° di gruppo A del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti, è computato, agli effetti della carriera di professore ordinario, per metà della rispettiva durata e, in ogni caso, per non oltre quattro anni, qualora il servizio computabile ecceda tale limite.

Il periodo d'insegnamento reso da professori ufficiali, col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, anteriormente alla nomina a straordinario presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore è valutato per metà e comunque per non oltre 4 anni, ai fini della anzianità occorrente per il conseguimento della terza classe di stipendio.

Ai fini dei riconoscimenti di cui ai precedenti commi va tenuto conto esclusivamente di servizi prestati senza soluzione di continuità rispetto alla decorrenza della nomina a professore straordinario.

In nessun caso la valutazione dei servizi prestati in gradi inferiori al 6° di gruppo A o in qualifiche inferiori a quella corrispondente a tale grado o dei servizi prestati in qualità di professore ufficiale può comportare complessivamente un riconoscimento superiore ai quattro anni.

Il riconoscimento dei servizi di cui al presente articolo deve essere chiesto dagli interessati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine per i professori ordinari attualmente in servizio, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della determinazione dell'anzianità dei professori, in rapporto alla loro appartenenza al Corpo accademico e ai Consigli di Facoltà, va tenuto conto della decorrenza dell'effettiva assegnazione dei professori stessi al ruolo dei professori ordinari universitari.

Art. 18

Il servizio prestato, anteriormente alla nomina nei ruoli degli Istituti italiani d'istruzione superiore, da professori universitari i quali, presso Università estere legalmente riconosciute, abbiano esercitato l'insegnamento, come professori di ruolo o con impegno contrattuale di durata non inferiore ad un triennio, è computato, agli effetti della progressione in carriera, allo stesso modo che se fosse stato prestato in Università o Istituti italiani di istruzione superiore.

Il servizio predetto è computabile ai fini della determinazione della pensione, a condi-

zione che sia versata all'Erario la ritenuta, stabilita dalle disposizioni vigenti in materia, per un periodo di tempo pari a quello valutato.

La ritenuta è calcolata sullo stipendio fruito all'atto della presentazione della domanda.

Art. 19.

Ai professori di ruolo e fuori ruolo competenti, con effetto dal 1° luglio 1957, una indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile, rispettivamente di lire 28.000 per i professori straordinari e di lire 33.000 per i professori ordinari.

Ai professori incaricati esterni di cui al successivo articolo 20, l'indennità di ricerca scientifica compete nella misura lorda mensile di lire 14.500.

Tale indennità, che viene corrisposta per dieci mesi dell'anno, è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni: nei casi in cui questi sono ridotti, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

Per i professori di ruolo l'indennità è corrisposta mediante ruoli di spese fisse: per i professori incaricati mediante ordine di accreditamento.

L'indennità di carica per i Rettori delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, prevista dalla Tabella C annessa al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è stabilita nella misura annua di lire 100.000 lorde, con effetto dall'anno accademico 1957-58.

In aggiunta a detta indennità, ai Rettori e Direttori è, altresì, corrisposta l'indennità supplementare di carica di cui al 2° comma dello articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1003, in misura raddoppiata rispetto a quelle indicate nel comma medesimo.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'indennità di ricerca scientifica è corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestato e, comunque, per non più di dieci mesi, in ragione di lire 9.000 lorde mensili per i professori straordinari, di lire 11.000 per i professori ordinari e di lire 5.500 per i professori incaricati.

L'indennità prevista dal presente articolo assorbe ogni altra indennità che in atto i professori eventualmente percepiscano.

All'atto della liquidazione della predetta indennità sarà operato il conguaglio con quelle eventualmente percepite durante l'esercizio finanziario 1957-58.

Art. 20.

Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università o Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscono di reddito di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni, ai fini della determinazione della retribuzione.

Ad essi è corrisposta una retribuzione annua pari all'ammontare dello stipendio iniziale del coefficiente 325 di cui alla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso a cattedra universitaria, ovvero sia libero docente, del coefficiente 271 se l'incaricato sia cultore della materia.

Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico d'insegnamento. Per gli eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma, la retribuzione dovuta per il secondo incarico è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio previsto dal secondo comma, e quella inerente al terzo incarico è calcolata in ragione del 25 per cento dello stipendio stesso.

Per gli incarichi d'insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, fruitori di un reddito di lavoro subordinato, la retribuzione è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio di cui al secondo comma del presente articolo, per il primo incarico, ed in ragione del 25 per cento dello stesso stipendio, per il secondo incarico.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1958-1959 la spesa per gli incarichi d'insegnamento di pertinenza dello Stato, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni, è stabilita in lire 2.500.000.000.

Per ogni anno accademico, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da registrare

dalla Corte dei conti, viene stabilito, in relazione alla spesa di cui al precedente comma, il contingente numerico massimo degli incarichi di insegnamento da conferire presso ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore.

Art. 21.

Ai professori universitari si applicano, in tutto ciò che non sia disciplinato dalla presente legge o da leggi e regolamenti speciali, le norme stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 22.

Il ruolo dei professori universitari è stabilito secondo l'annessa tabella A vistata dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Art. 23.

A decorrere dall'anno accademico 1958-59 e fino a tutto l'anno accademico 1962-63 sono istituiti annualmente dieci nuovi posti di professore di ruolo da destinare alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

La destinazione dei predetti posti di professore di ruolo alle singole Facoltà — in relazione alle esigenze dei gruppi di discipline matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, e geologiche — è effettuata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

CAPO III.

Disposizioni transitorie, speciali e finali.

Art. 24.

I professori universitari di ruolo e fuori ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono, mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione, inquadrati, secondo l'ordine risultante nel ruolo dei professori universitari e con l'anzianità acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nelle qualifiche di professore straordinario e di professore ordinario di cui al ruolo della annessa tabella A, secondo le norme di cui ai seguenti commi.

Ai professori straordinari è attribuita la quinta classe di stipendio con anzianità, ai fini della carriera e del trattamento economico, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, è attribuita la quarta classe di stipendio con l'anzianità, ai fini della carriera e del trattamento economico, maturata, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nella posizione di ordinario. Ai professori che alla data suindicata abbiano anzianità di 5 anni quale ordinario è attribuita la classe terza; a quelli che abbiano anzianità complessiva quale ordinario di 9 anni la classe seconda e a quelli che abbiano anzianità complessiva quale ordinario di anni 13 la classe prima.

In rapporto a ciascuna classe è assegnato il trattamento economico spettante, in relazione all'aumento biennale da computarsi, sulla base dell'anzianità assegnata, nella classe stessa per effetto dei precedenti commi.

Ai fini della determinazione dell'anzianità è, altresì, tenuto conto dei riconoscimenti di servizio intervenuti ai sensi delle disposizioni vigenti, nonchè dei servizi da riconoscersi a norma dell'articolo 17 della presente legge.

Art. 25.

È autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 da ripartirsi in quattro esercizi finanziari in

ragione di lire 750.000.000 per ciascun esercizio a decorrere da quello 1958-59, per la corresponsione di contributi straordinari a favore delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 26.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 702.000.000 per lo esercizio finanziario 1957-58, si provvederà con prelevamento di uguale importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: Ministero del tesoro — liquidazione dei beni tedeschi in Italia.

Detto importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

La presente legge entra in vigore dal giorno immediatamente successivo a quello della sua pubblicazione.

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 20, per la parte in cui innovano alle vigenti disposizioni, si applicano con effetto dall'anno accademico 1958-59.

TABELLA A

RUOLI DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

Qualifica	Numero dei professori
<i>Professori ordinari</i>	N. 1.089
<i>Professori straordinari</i>	

TABELLA B

CARRIERA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

Classe di stipendio	Coefficiente	Stipendio
V — all'atto della nomina a straordinario . . .	402	L. 1.206.000
IV — all'atto della nomina ad ordinario (dopo 3 anni di straordinario).	500	» 1.500.000
III — dopo cinque anni di permanenza nella classe IV	670	» 2.010.000
II — dopo quattro anni di permanenza nella classe III	900	» 2.700.000
I — dopo quattro anni di permanenza nella classe II	970	» 2.910.000